

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tel.0931/494599 – Fax 0931/494283
96100 SIRACUSA
Viale S.Panagia, 137 – Palazzo di Giustizia

7 MAR. 2022

Siracusa,

PREG.MA
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DOTT.SSA DOROTEA QUARTARARO

Prot. n.

Oggetto: Cause Civili Tribunale di Siracusa-
Applicazione del programma di gestione.

Comunicazione via p.e.c.

Preg.ma Presidente,
sono stati segnalati dai Colleghi alcuni casi di errata applicazione del programma di gestione dei contenziosi civili.

Il programma di gestione prevede che il Magistrato debba effettuare una selezione delle controversie da assumere in decisione, dando la precedenza a quelle iscritte ai n. RG più risalenti ovvero aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona o affari urgenti, nonché di pronta spedizione.

L'applicazione della citata disposizione prevede, pertanto, che il criterio di prevalenza, al fine dell'assunzione in decisione, non è determinato dalla sola applicazione del criterio temporale (ordine di iscrizione della causa più risalente) ma anche dalla materia trattata e dall'assenza di attività che rendano gravosa la decisione.

La causa oggetto della segnalazione ha ad oggetto compensi dovuti ad un professionista.

Il Magistrato assegnatario della causa, con provvedimento in ciclostile, ritiene non sussistere le ragioni che ne renderebbero prevalente la decisione rispetto a cause di maggiore anzianità.

Ebbene si osserva che il diritto al compenso rientra senza dubbio alcuno tra i principi costituzionali di dignità della persona, di dignità della retribuzione e di compenso adeguato al lavoratore.

Nell'ordinamento - pur successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"), convertito con la legge n. 248 del 2006, il cui art. 2, comma 1, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali - vige comunque un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

Non a caso, l'art. 35 della Costituzione tutela il lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", mentre il successivo art. 36, nell'occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1507).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ritiene che non possa in alcun modo discriminarsi tra chi svolge la propria attività lavorativa come dipendente e chi invece svolga un'attività di lavoro autonomo.

Se le cause di lavoro sono correttamente ritenute prevalenti rispetto ad altri contenziosi altrettanto deve ritenersi per le cause che hanno ad oggetto compensi dei professionisti ed in generale dei lavoratori autonomi.

Nel caso segnalato l'Avvocato è in contenzioso da lungo tempo con un Ente Pubblico che non riconosce le prestazioni professionali maturate nel corso del costante rapporto fiduciario intrattenuto con il professionista (circa 70 cause).

A seguito di trattative intercorse tra le parti l'Avvocato e l'Ente pubblico transigevano la lite con la sottoscrizione di una transazione che prevedeva la corresponsione dei compensi calcolati al minimo in un certo numero di anni attraverso rate mensili.

Tale transazione, dopo il primo anno di regolare adempimento, veniva revocata con atto unilaterale dall'Ente costringendo l'Avvocato ad impugnare l'atto amministrativo innanzi al TAR.

Decorsi due anni il TAR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Nelle more l'Ente pubblico proponeva azione di recupero delle somme versate il primo anno per effetto della transazione poi annullata (Tribunale di Siracusa 1423/2021 rg. - giudice Dott.ssa Leonardi) costringendo l'Avvocato a proporre domanda riconvenzionale per ottenere le somme dovute per effetto dalla transazione.

Il primo Giudice assegnatario della causa (Dott. Todaro), verificata la sussistenza della ragione di urgenza nella trattazione del contenzioso (causa avente ad oggetto diritti fondamentali della persona e di pronta spedizione), rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.02.2022.

Nelle more la causa veniva assegnata alla Dott.ssa Leonardi, la quale, all'udienza di precisazione delle conclusioni, rinviava la causa al 22.09.2023 sempre per la precisazione delle conclusioni con motivazioni non condivisibili nella parte in cui ritiene che la causa non abbia ad oggetto diritti fondamentali della persona e non sia di pronta spedizione.

Per tali ragioni si chiede il Suo autorevole intervento in ordine alla necessaria e corretta interpretazione e applicazione del programma di gestione nel senso segnalato con la presente nota, non potendosi in alcun modo condividere l'interpretazione restrittiva adottata dal Magistrato ne tanto meno l'adozione di un provvedimento standardizzato per rinviare le cause sottoposte al vaglio dello stesso.

Con Osservanza

Il Presidente
Avv. Carmelo Greco

